
Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra i comuni dell’Ambito Albino-Valle Seriana per la programmazione dei sevizi sociali e sociosanitari e per la configurazione di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. quale organismo dedicato per la gestione in forma associata di attività e servizi di competenza degli enti locali soci.

Sommario

TITOLO I – PARTE GENERALE	6
ART. 1 - PREMESSA	6
ART. 2 - OGGETTO	6
ART. 3 - ASSETTO TERRITORIALE.....	6
ART. 4 - TITOLARITÀ DELLE FUNZIONI E OBBLIGHI DEI COMUNI	7
ART. 5 - FINI	7
ART. 6 - DURATA	8
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E FONDO SOCIALE DI AMBITO	8
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SINDACI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	8
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI.....	8
ART. 9 - DIRETTIVO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI	9
ART. 10 - COMUNE CAPOFILA, SEDE E PRIVACY	9
ART. 11 - FUNZIONI DEL COMUNE CAPOFILA	10
ART. 12 - DOTAZIONE DI PERSONALE ENTE CAPOFILA.....	11
ART. 13 - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'ENTE CAPOFILA	11
ART. 14 - IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO	11
ART. 15 - UFFICIO DI PIANO	12
ART. 16 - COMITATO TECNICO DEI FUNZIONARI DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO	13
ART. 17 - TAVOLI DEL PDZ E GRUPPI DI LAVORO	13
ART. 18 - COORDINAMENTO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL'AMBITO	14
ART. 19 - RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE NEL PROCESSO DI ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.....	14
ART. 20 - SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA	14
ART. 21 - SERVIZI IN GESTIONE A SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA	15
ART. 22 - CONFERIMENTO DI NUOVI SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA.....	18
ART. 23 - SERVIZI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' EX FONDO INTEGRATIVO.....	18
ART. 24 - FONDO SOCIALE DI AMBITO	19
ART. 25 - ONERI.....	19
ART. 26 - RECESSO	20
ART. 27 - MODALITA' DEL RECESSO	20
TITOLO III – CONTABILITÀ	20
ART. 28 - CONTRATTI E FORME DI GESTIONE	20
ART. 29 - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE AL FONDO SOCIALE, AI SERVIZI DELEGATI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE.....	20
TITOLO IV – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 30 - COLLEGIO ARBITRALE.....	20
ART. 31 - RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE	21

Tra i comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana, qui rappresentati da:

Comune di Albino, con sede ad Albino (BG) in Piazza Libertà n. 1, Partita Iva 00224380162, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Fabio Terzi, nato a Gazzaniga (BG) il 10/07/1971, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Alzano Lombardo, con sede ad Alzano Lombardo (BG) in via G. Mazzini n. 69, Partita Iva 00220080162, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Camillo Bertocchi, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 13/04/1976, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Aviatico, con sede ad Aviatico (BG) in Piazza Papa Giovanni XXIII, Partita Iva 00374900165, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Mattia Carrara, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 13/06/1979, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Casnigo, con sede a Casnigo (BG) in via Raimondo Ruggeri n. 38, Partita Iva 00793310160, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Enzo Poli, nato a Casnigo (BG) il 10/05/1956, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Cazzano Sant'Andrea, con sede a Cazzano Sant'Andrea (BG) in via Torre n. 2, Partita Iva 00822510161, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Sergio Spampatti, nato a Gazzaniga (BG) il 28/11/1968, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Cene, con sede a Cene (BG) in Piazza Italia n. 14, Partita Iva 00240600163, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Edilio Moreni, nato a Gazzaniga (BG) il 06/02/1954, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Colzate, con sede a Colzate (BG) in via Bonfanti n. 40, Partita Iva 00972480164, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Adriana Dentella, nata ad Albino (BG) il 14/04/1954, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Fiorano al Serio, con sede a Fiorano al Serio (BG) in via G. Sora n. 13, Partita Iva 00309870160, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Andrea Bolandrina, nato a Gazzaniga (BG) il 22/08/1978, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Gandino, con sede a Gandino (BG) in Piazza Vittorio Veneto n. 7, Partita Iva 00246270169, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Filippo Servalli, nato a Gandino (BG) il 06/04/1962, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Gazzaniga, con sede a Gazzaniga (BG) in via G. Marconi n.18, Partita Iva 00250930161, in quest'atto rappresentato dal vice Sindaco pro tempore Angelo Merici, nato a Gazzaniga (BG) il 17/12/1973, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Leffe, con sede a Leffe (BG) in via Papa Giovanni XXIII n. 8, Partita Iva 00246420160, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Gallizioli, nato a Bergamo (BG) il 22/04/1968, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Nembro, con sede a Nembro (BG) in via Roma n. 13, Partita IVA 00221710163, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Gianfranco Ravasio, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 18/03/1967, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Peia, con sede a Peia (BG) in via Cà Zenucchi n. 3, Partita IVA 00980090161, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Silvia Bosio, nata a Gazzaniga (BG) il 04/04/1966, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Pradalunga, con sede a Pradalunga (BG) in via San Martino n. 24, Partita IVA 00239780166, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Natalina Elena Valoti, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 30/11/1968, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Ranica, con sede a Ranica (BG) in via Gavazzeni n. 1, Partita Iva 00330380163, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Mariagrazia Vergani, nata ad Alzano Lombardo

(BG) il 01/05/1961, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Selvino, con sede a Selvino (BG) in Corso Milano n. 19, Partita Iva 00631310166, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Diego Bertocchi, nato a Bergamo il 29/02/1988, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Vertova, con sede a Vertova (BG) in via Roma n. 12, Partita Iva 00238520167, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Orlando Gualdi, nato a Vertova (BG) il 20/08/1957, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Comune di Villa di Serio, con sede a Villa di Serio (BG) in via Papa Giovanni XXIII n. 60, Partita IVA 00972680169, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Bruno Raimondo Rota, nato a Bergamo (BG) il 06/07/1960, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

PREMESSO CHE

- coerentemente con i principi di derivazione comunitaria, i Comuni, anche in forma associata, possono avvalersi di organismi cosiddetti in house per lo svolgimento di servizi, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ai quali può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che la società realizzi la parte più importante della propria attività (oltre l'80%) con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016; art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016; art. 113, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

- i Comuni contraenti la presente convenzione costituiscono l'Ambito sociale Territoriale Albino-Valle Seriana, Ambito n. 8 della Provincia di Bergamo, ai sensi della Legge 328/2000;

- i Comuni, in data 15/06/2005, hanno costituito la società pubblica, controllata, "Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. (di seguito anche "Società") allo scopo di gestire congiuntamente le attività e i servizi previsti nel Piano di Zona (art. 8 L. 328/2000) e comunque individuati dall'Assemblea dei Sindaci per la gestione sovracomunale in area sociale e sociosanitaria;

- lo Statuto di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. è stato stipulato in data 29/03/2017, con schema approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 02/11/2016 e successivamente dai Consigli comunali dei Comuni dell'Ambito;

- la Società si configura quale "Organismo di diritto pubblico" ex art. 3, lett. D) del D.Lgs. 50/2016;

- secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per soddisfare i criteri enucleati dal D.lgs. 50/2016, art. 3, lett. d), non è sufficiente che l'attività svolta dall'Ente affidante sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale ma occorre altresì che esso si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche. A tal fine è necessario che l'Ente non fondi la propria attività principale su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento della sua attività i quali devono ricadere sull'amministrazione controllante (Cassazione civile, Sez. Un., 28.03.2019 n. 8673). [cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 15/06/2021, n.928 sulla nozione di organismo di diritto pubblico]

- la presente convenzione si fonda sul confermare il modello in essere di integrazione socio-sanitaria, fondato sull'ampia delega di funzioni socio-assistenziali alla Società e sulla puntuale definizione delle competenze e dei margini di azione della società in house Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. nei confronti degli organi previsti dallo Statuto per il controllo analogo congiunto, con il fine di assicurare una idonea integrazione gestionale attraverso azioni mirate a garantire la gestione unitaria delle funzioni sociali e sociosanitarie a livello di Ambito territoriale e di permettere l'identificazione delle specificità del territorio e garantire una unitarietà ed omogeneità di risposta;

- la presente convenzione regola i rapporti fra Assemblea dei Sindaci, Ufficio di Piano, Comune capofila per la Programmazione zonale, Comuni, in relazione a Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.;

- attraverso l'Assemblea dei Sindaci e l'Ufficio di piano, con la presente convenzione i Comuni non intendono dar vita ad un soggetto di diritto, ma realizzare il coordinamento di gestioni separate o, in casi che la convenzione deve determinare, una gestione per conto, i cui atti sono resi esecutivi e realizzati su precisa delega da Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l., con il concorso finanziario e nel rispetto degli indirizzi di tutti;

VISTO

- le deliberazioni Consiliari dei suddetti Comuni recanti in allegato il testo della presente convenzione:

- la Deliberazione Consiliare del Comune di Albino n. 43 del 21/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Alzano Lombardo n. 50 del 26/09/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Aviatico n. 27 del 30/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Casnigo n. 21 del 27/06/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Cazzano Sant'Andrea n. 18 del 20/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Cene n. 24 del 25/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Colzate n. 26 del 28/06/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Fiorano al Serio n. 24 del 26/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Gandino n. 31 del 04/08/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Gazzaniga n. 40 del 25/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Leffe n. 25 del 19/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Nembro n. 67 del 22/09/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Peia n. 19 del 24/06/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Pradalunga n. 30 del 27/06/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Ranica n. 41 del 27/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Selvino n. 27 del 29/07/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Vertova n. 32 del 30/09/2022
- la Deliberazione Consiliare del Comune di Villa di Serio n. 30 del 29/07/2022

- la Legge regionale Lombardia del 12/03/2008 n. 3, Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, come successivamente integrata e modificata;

- la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, come modificata dalla Legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22;

- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

TITOLO I – PARTE GENERALE

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, ha come oggetto l'esercizio coordinato:

- 1) dei servizi e degli atti di indirizzo e di programmazione previsti nel Piano di Zona (L. 328/2000), così come approvato dall'Assemblea dei Sindaci e richiamato nell'Accordo di Programma, nonché l'esercizio di quelle attività deliberate dall'Assemblea dei Sindaci dopo l'approvazione del PdZ ed ad esso integrative o riconducibili;
- 2) delle iniziative e dei progetti relativi alle cosiddette "leggi di settore";
- 3) le forme di gestione delle attività e dei servizi di cui ai punti 1) e 2) tramite la controllata Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

I Comuni aderenti alla presente convenzione, pur mantenendo la piena titolarità della funzione inerente i servizi sociali, intendono pianificare, programmare, esercitare e/o gestire in modo associato e coordinato i servizi oggetto della convenzione stessa.

Per alcune specifiche azioni, tale declinazione può non riguardare tutti i Comuni dell'Ambito: possono infatti realizzarsi forme di gestione associata fra un numero limitato di comuni.

L'attività di indirizzo, pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo si intende anche in raccordo con altri enti (Comunità Montana, Regione, ATS, ASST, Provincia, etc.) e soggetti coinvolti nel Piano di Zona (utenti/persona portatori di bisogni, terzo settore, famiglie, etc).

ART. 3 - ASSETTO TERRITORIALE

Stante il disposto normativo di settore e il Piano di Zona, le politiche sociali dell'Ambito Valle Seriana sono governate da:

- Assemblea dei Sindaci: attività di indirizzo, pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo. Si avvale dell'Ufficio di Piano per il supporto tecnico. Esercita la funzione di comitato di controllo nell'assetto della Società e le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto; approva direttamente gli atti regolamentari dei servizi delegati alla società.
- Ufficio di Piano: ufficio di supporto tecnico all'Assemblea dei Sindaci. Esercita attività di consulenza a favore dei Comuni per le politiche sociali. Nella persona del Responsabile dell'Ufficio di Piano porta la responsabilità sull'utilizzo dei fondi trasferiti da Stato, Regione e altri enti per le attività dell'Ambito.
- Comune Capofila: pone in essere gli atti necessari a dare valenza giuridico-amministrativa alle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, ove non riconducibili ad atti di indirizzo e all'attività gestionale della Società. Adotta di volta in volta, su singola delega, atti di gestione per conto dei comuni o di alcuni di questi, fra i quali l'affidamento in house alla Società.
- Comuni: adottano gli atti necessari a porre in essere la gestione associata e/o coordinata, su indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci. Esercitano tutte le prerogative connesse alla funzione.
- Società: attua la gestione sulla base della presente convenzione, in quanto soggetto

controllato, articolazione degli enti locali soci, nel rispetto dei regolamenti approvati dall'Assemblea per i singoli servizi, immediatamente esecutivi per la gestione sovracomunale senza necessità di adozione di ulteriori atti. La gestione è attuata di volta in volta per tutti i Comuni o alcuni di essi. Gestisce in particolare i fondi nazionali, regionali, e di altri enti pubblici o privati, trasferiti dall'ente capofila o direttamente introitati, sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell'Ufficio di Piano a termini di Legge e altre fonti normative statali e regionali e le azioni finanziate dal fondo sociale d'Ambito e altri fondi secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.

La gestione dei servizi sociali nell'Ambito è realizzata su un triplice livello:

- Servizi e attività in gestione ai singoli Comuni;
- Servizi e attività in gestione comunale, ma coordinati e uniformati dall'Ufficio di Piano su indirizzo dell'Assemblea;
- Servizi in gestione sovra comunale da parte della Società, sempre su indirizzo dell'Assemblea e in raccordo con l'UdP.

Le disposizioni a seguire, le attribuzioni e i compiti di ogni soggetto, fanno riferimento alla sfera di azione di ciascuno, come delimitata nell'articolato.

ART. 4 - TITOLARITÀ DELLE FUNZIONI E OBBLIGHI DEI COMUNI

Attraverso la convenzione, gli enti sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, conferiscono all'Ente capofila e direttamente alla Società per la parte relativa ai mezzi propri di bilancio i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa della presente convenzione.

L'Ente capofila ai fini della programmazione, e quanto ad esso riconnesso, in via diretta o per il tramite della Società, non si sovrappone ai servizi, agli uffici, agli organi, agli atti dei singoli Comuni ed all'attività socio-assistenziale di loro individuale pertinenza, di cui si riconosce, si assicura e si valorizza l'autonoma esplicazione che si intende anzi riconoscere.

I Comuni aderenti si impegnano a:

- Stanziare nei propri bilanci di previsione le quote ordinarie ed eventualmente straordinarie di cui all'art. 24;
- Predisporre ed adottare regolamenti e protocolli d'intesa approvati dall'Assemblea dei Sindaci, garantendo, ove necessario, una rapida approvazione dei documenti da parte dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;
- Partecipare attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo.

Il Comune di Albino e la Società, per quanto di rispettiva competenza in relazione allo Statuto e alla presente convenzione, col supporto dell'Ufficio di Piano, valuteranno le forme di gestione dei servizi di cui alla presente convenzione. Valuteranno inoltre, l'attivazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione, riservandosi la possibilità di non attivarli qualora risultassero gravosi in termini di risorse umane, strumentali ed economiche anche per la gestione in house, nonché la congruità con la gestione associata.

ART. 5 - FINI

I principali fini della gestione associata, di cui alla presente convenzione, dei servizi in argomento mirano ad assicurare una idonea integrazione gestionale attraverso azioni mirate a:

- 1) gestire in modo coordinato, omogeneo ed in forma associata i servizi sociali e sociosanitari rivolti alla persona e al nucleo familiare;
- 2) favorire l'ottimizzazione e l'efficacia delle risorse;
- 3) favorire interventi e servizi tesi ad offrire una maggiore omogeneità territoriale;
- 4) qualificare gli interventi secondo caratteristiche di flessibilità, personalizzazione, integrazione, nel rispetto del principio di appropriatezza;
- 5) garantire le competenze di tipo gestionale ed operative necessarie per il governo di tali servizi, anche con adeguati processi formativi;
- 6) garantire adeguati livelli di specializzazione dei compiti e delle competenze in grado di personalizzare i servizi ed adattarli, in termini gestionali e di erogazione, alle problematiche dell'utenza e del territorio;
- 7) programmare un adeguato piano territoriale, per favorire l'azione condivisa di sperimentazione, progettazione, supporto alla trasformazione del welfare locale.

ART. 6 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza al 31/12/2050, conformemente alla durata della società ai sensi statutari.

Il Comune di Albino si impegna a trasmettere la presente Convenzione alla Società.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E FONDO SOCIALE DI AMBITO

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SINDACI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'Assemblea dei Sindaci, in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 33/2001, dalla L.R. 3/2008, dalla D.g.r. 5507 del 2 agosto 2016 e dal Regolamento per il funzionamento approvato in data 6 dicembre 2016 assume le funzioni di indirizzo e di controllo rispetto alla realizzazione dei Piani di Zona.

L'Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all'Ambito e firmatari della presente Convenzione.

Ogni Sindaco può, con atto espresso, delegare come proprio rappresentante l'Assessore ai Servizi Sociali in carica, o Consigliere delegato.

Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è regolato secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5507 del 2 agosto 2016 avente per oggetto "Regolamento di funzionamento delle rappresentanze dei Sindaci" e dal Regolamento per il funzionamento approvato in data 6 dicembre 2016.

Le funzioni di supporto e parere tecnico sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, che svolge anche le funzioni di verbalizzazione ai sensi della normativa citata.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

All'Assemblea dei Sindaci competono:

- a. Programmazione, coordinamento ed indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione, nonché quanto riportato nell'Accordo di Programma per l'approvazione

del Piano sociale di Zona;

- b. Approvazione del budget preventivo della gestione dei servizi associati entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, salvo deroghe deliberate dall'Assemblea stessa;
- c. Approvazione dei criteri per la ripartizione dei fondi relativi al Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) e delle relative assegnazioni;
- d. Approvazione dei criteri di ripartizione dei costi tra i singoli Comuni entro la data del 31/12;
- e. Approvazione del Bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo, su relazione del Presidente e del Presidente della Società;
- f. Approvazione dei regolamenti dei servizi gestiti in forma associata e in particolare dei servizi gestiti dalla Società;
- g. Controllo dell'esecuzione del Piano di Zona ed attività e servizi delegati, affidati all'Ente capofila e alla Società;
- h. Approvazione, modifiche e integrazioni del Piano di Zona e dei progetti delle "leggi di settore" e progetti specifici.

L'Assemblea approva, salvo deliberazione da parte dei rispettivi Consigli comunali:

- L'accettazione delle richieste di adesione alla convenzione da parte di altri enti locali. La convenzione si intende in questo senso ad adesione progressiva, nel senso che gli ulteriori sottoscrittori della presente convenzione espressamente daranno atto e consentiranno che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori ai fini dell'aggiornamento dell'elenco degli enti sottoscrittori;
- Le proposte di modifica della convenzione;
- I regolamenti dei servizi in gestione associata e dei servizi in gestione coordinata.
- Determinazione dei limiti quantitativi e di onere finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato, valutata la convenienza economica, per servizi strutturali. Relative autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato.

Le decisioni assunte dall'Assemblea sono formalizzate tramite il verbale dell'Assemblea.

ART. 9 - DIRETTIVO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Il direttivo dell'Assemblea dei Sindaci è un organismo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e dal Presidente della Società con compiti di istruttoria e formulazione di proposte in ordine al funzionamento dell'Assemblea stessa e delle decisioni da assumere. Al direttivo partecipa, a richiesta, il direttore della Società. Il direttivo può riunirsi in forma allargata ad altri componenti dell'Assemblea su richiesta del Presidente.

ART. 10 - COMUNE CAPOFILA, SEDE E PRIVACY

La sede legale dell'Ambito e dei servizi convenzionati è presso il Comune di Albino in Piazza Libertà n. 1. Il Comune di Albino esercita la funzione di Comune capofila al quale è delegata la conseguente gestione sociale, amministrativa e contabile, per le materie e i finanziamenti ad esso esplicitamente affidati dalla presente convenzione e per ulteriori materie e fonti di finanziamento

eventualmente affidate sulla base di deliberazioni dell'Assemblea, nonché la responsabilità amministrativa e contabile degli atti assunti dai suoi organi per il funzionamento dell'Ambito.

Il Comune di Albino, quale ente capofila dell'Ambito Territoriale, per la gestione sociale, amministrativa ed economica di propria competenza, si avvale del settore denominato "Servizi Sociali" mentre per quella contabile del settore "Economico Finanziario".

Gli enti locali firmatari, inoltre, danno atto che il Comune di Albino, quale ente capofila, è titolare del trattamento dei dati personali, come definiti dal D.Lgs 196/2003, riconducibili al solo espletamento delle funzioni di cui al presente atto.

Eventuali servizi, strutture e ripartizioni gestionali per l'erogazione degli interventi di Ambito possono anche essere collocate in Comuni diversi dal Comune capofila.

ART. 11 - FUNZIONI DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Albino introita il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, il Fondo Sociale Regionale e le altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione e altri enti pubblici e privati inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale degli Ambiti Territoriali, opera con risorse certe ed esegue, attraverso propri atti, le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci. Per deliberazione dell'Assemblea e disposto del Piano di Zona e dell'accordo di programma di approvazione dello stesso, il Comune di Albino trasferisce i fondi succitati alla Società per l'attuazione della programmazione dell'Assemblea stessa; la Società, per le materie oggetto del presente comma, agisce quale articolazione del Comune di Albino e assume la responsabilità di procedimenti relativi.

Per le succitate materie, e per eventuali altre attribuzioni ai sensi dell'art. 10 e della lett. i) del presente articolo, rinvia per il riesame le risoluzioni assunte in caso di insufficiente copertura finanziaria o di riscontro di inesattezze o irregolarità.

Il Comune di Albino si impegna a dar seguito alle azioni di propria competenza, sia nel caso di gestione diretta sia nel caso di assunzione di responsabilità da parte di propri organi rispetto a pratiche istruite dalla Società o da altri soggetti. Identicamente il Comune Capofila è tenuto a dare esecuzione agli atti di impegno e liquidazione che il responsabile del settore Servizi alla Persona assume per le attività e gli interventi, fatta salva la disponibilità negli appositi capitoli di bilancio.

Il Comune di Albino, come ente capofila della programmazione sociale zonale, svolgerà le seguenti funzioni in ottemperanza ai propri regolamenti:

- a) Adozione di tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione e all'operatività dei servizi e interventi attribuitigli in base alla presente convenzione;
- b) Espletamento di ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività di selezione, contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni/enti privati no-profit e profit; verifica della rispondenza dell'attività gestionale con le finalità della presente convenzione;
- c) Garanzia del supporto amministrativo e contabile-finanziario, provvedendo anche alla rendicontazione contabile sia agli enti associati che agli enti e organi superiori dove previsto;
- d) Messa a disposizione o individuazione di adeguati spazi per gli uffici e il personale eventualmente assegnato;
- e) Messa a disposizione degli spazi per le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Ufficio di Piano, del Coordinamento degli Assistenti sociali d'Ambito, di tavoli e gruppi di lavoro di Ambito.
- f) Dotazione delle risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione ed il buon funzionamento degli interventi e dei servizi previsti dalla convenzione e deliberati dall'Assemblea dei Sindaci, da

porre a carico del bilancio dell'Ambito, nei limiti degli stanziamenti dello stesso;

g) Conferimento, ove necessario, di incarichi a consulenti o collaboratori esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, da conferire con appositi atti in ossequio alla normativa vigente per la Pubblica Amministrazione;

h) Affidamento di servizi a terzi in carenza di risorse umane proprie e/o distaccate, anche mediante accordi di sovraambito;

i) Esercizio in via residuale di tutte le attività e le gestioni in forma associata, che l'Assemblea dei Sindaci non affida espressamente alla Società o che a questa non siano affidati in base alla presente convenzione.

ART. 12 - DOTAZIONE DI PERSONALE ENTE CAPOFILA

Il Comune capofila per adempiere alle proprie funzioni opera con il proprio personale, cui sono assegnati compiti aggiuntivi. Possono essere affidate specifiche attività tramite incarichi, consulenze o appalti di servizio.

I proventi per i compiti aggiuntivi e stanziati nel Fondo Sociale di Ambito di cui all'art. 24 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 43, co. 3, della Legge 449/1997.

Per le posizioni organizzative utilizzate parzialmente per l'Ambito per i servizi in convenzione, si applica l'art. 14 del CCNL 22/01/2004. A questo fine, l'indennità da attribuirsi al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e al Responsabile dell'Ufficio di Piano (ove le figure coincidano l'indennità è unica a termini di Legge e contratto) è determinata dal Sindaco del Comune Capofila, sentito il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci.

ART. 13 - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'ENTE CAPOFILA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Albino:

a) Cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci, assumendo, con atto formale, gli impegni di spesa e ogni atto formale di natura gestionale attribuiti all'Ente Capofila;

b) Predisporre e inoltra gli atti alla Giunta e al Consiglio per quanto di Competenza;

c) Attua i servizi comuni nel rispetto delle indicazioni formulate dall'Assemblea;

d) Presiede le Commissioni di gara per i servizi e le attività sovra comunali di competenza.

ART. 14 - IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è il coordinatore dell'Ufficio di Piano, in particolare:

a) Segue le funzioni dell'Ufficio di Piano lo rappresenta e ne è il portavoce. Collegialmente con l'Ufficio di Piano esercita compiti di studio, consulenza e proposta per gli organi di governo dell'Ambito. In particolare, assolve alla funzione di sviluppare in progetti, obiettivi e interventi gli indirizzi e le linee programmatiche espressi dal Piano di Zona e dall'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte emerse anche nei Tavoli e nei Gruppi di lavoro, che fanno capo all'Ufficio di Piano e in termini apicali al Responsabile stesso.

b) È responsabile dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi del Piano di Zona affidati all'Ufficio di Piano;

c) È responsabile dell'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione e altri enti pubblici e privati inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale degli Ambiti Territoriali, secondo le disposizioni della normativa di settore.

d) Partecipa ai tavoli di lavoro provinciali e regionali ed in specifico al Coordinamento degli Ambiti territoriali, alla cabina di regia ATS, agli incontri con la Conferenza dei Sindaci e a tutti gli incontri istituzionali con le diverse istituzioni pubbliche, del privato sociale e del privato (Regione, Provincia, ATS, ASST, Prefettura, Tribunale, Cooperazione, Sindacati, Unione Industriali, Associazioni, Volontariato, etc.). Partecipa a gruppi ed organi extra-comunali secondo disposizioni della normativa di settore.

e) Promuove definisce e sottoscrive accordi di programma, convenzioni, protocolli, quale Responsabile dell'Ambito;

f) Sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti.

g) Esercita ogni altra funzione attribuita per legge o normativa regionale;

h) Esercita i compiti attribuitigli dallo statuto della Società in seno all'assemblea della stessa;

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dall'Assemblea dei Sindaci.

La figura può coincidere con il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune Capofila. L'indennità ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 da attribuirsi al Responsabile dell'Ufficio di Piano è determinata dal Sindaco dell'Ente di appartenenza, sentito il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, nei limiti dello stanziamento d'ambito a favore dell'Ente capofila.

ART. 15 - UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico di studio, consulenza, proposta e di supporto dell'Assemblea dei Sindaci ai fini della programmazione e della gestione degli interventi e dei servizi di Ambito: l'Ufficio di Piano riveste funzioni di regia operativa del processo di elaborazione del Piano di Zona, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, di presidio della funzione di attuazione del Piano e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione.

Gli Uffici di Piano provinciali e regionali possono lavorare in modalità coordinata.

L'Ufficio di Piano ha funzioni di coordinamento dell'organizzazione dei tavoli e dei gruppi di lavoro.

Nello specifico:

- attua gli indirizzi e le scelte del livello politico-istituzionale;
- supporta l'Assemblea dei Sindaci nelle fasi del processo programmatico;
- organizza e coordina l'attuazione del Piano di Zona.
- presenta all'Assemblea dei Sindaci i dati relativi alla rendicontazione richiesta dalla Regione per la trasmissione all'ATS ai fini dell'assolvimento dei debiti formativi qualora la normativa lo preveda.
- predispone e propone regolamentazioni e forme di gestione uniformi e/o sovra comunali di interventi e servizi.
- studia e propone modalità operative uniformi circa la messa in opera di misure regionali o statali, anche tramite la Società o personale dei singoli comuni in funzione di coordinamento sovracomunale e/o tramite rapporti di rete con Enti/gruppi/associazioni.

L'Ufficio di Piano da indirizzi all'Ente Capofila e alla Società, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli stessi, circa la messa in opera delle misure deliberate dall'Assemblea dei Sindaci, nonché ne monitora l'esecuzione.

All'Ufficio di Piano fa capo l'attività di studio e programmazione dei Tavoli e dei gruppi di lavoro, ai fini della valutazione di esiti e proposte e dell'assunzione per trasmissione all'Assemblea dei Sindaci, tramite il Responsabile.

I componenti dell'Ufficio di Piano partecipano ai Tavoli di Lavoro, in genere coordinandoli, curano i regolamenti sovracomunali, coordinano o partecipano alla messa a punto di bandi regionali o nazionali, coordinano altresì specifici ambiti di intervento come i Servizi per l'Infanzia, etc..

I membri dell'Ufficio di Piano sono nominati dall'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Responsabile, fra i funzionari e gli assistenti sociali dei Comuni. Fanno altresì parte dell'Ufficio di Piano:

- il Direttore della Società e/o altro funzionario tecnico delegato;
- il funzionario eventualmente delegato da ATS e/o ASST Bergamo Est;
- funzionari di altri soggetti della rete educativa, sociale, sociosanitaria della rete territoriale, su deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci.

L'Ufficio di Piano è validamente costituito con la metà più uno dei propri componenti. Assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la tesi sostenuta dal Responsabile. I membri non possono delegare la rappresentanza ad altri soggetti, salvo il caso del Direttore della Società che può designare in forma stabile un sostituto in caso di assenza motivata. In caso di impossibilità del Responsabile, questi designa di volta in volta in seno all'Ufficio il coordinatore supplente.

Ai componenti dell'Ufficio di Piano sono assicurate, anche attraverso adeguato stanziamento nel bilancio della Società, risorse strumentali e per la formazione, imprescindibile per l'organo di consulenza tecnica.

Ai componenti dell'Ufficio di Piano non titolari di posizioni organizzative ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, può essere riconosciuto un compenso per i compiti aggiuntivi, finanziato nei limiti dello stanziamento a favore dell'ente capofila nel Fondo Sociale di Ambito.

ART. 16 - COMITATO TECNICO DEI FUNZIONARI DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO

Si compone dei responsabili dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito, con i quali l'Ufficio di Piano sviluppa un raccordo costante volto a promuovere conoscenze, condividere strumenti e strategie atti a perseguire un sistema d'offerta omogeneo per il territorio. Il comitato tecnico si riunisce almeno ogni sei mesi col coordinamento del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

ART. 17 - TAVOLI DEL PDZ E GRUPPI DI LAVORO

I Tavoli, individuati in base agli obiettivi del piano di zona, quali articolazioni dell'ufficio di piano, possono essere strutturati al fine di:

- avviare una lettura/riflessione integrata dei bisogni presenti sul territorio dell'Ambito superando tradizionali categorie di analisi e di risposta;
- realizzare mappature dei servizi presenti nell'Ambito territoriale;
- proporre azioni di razionalizzazione dei servizi;
- realizzare una progressiva uniformità dei criteri di accesso ai servizi dell'Ambito;

- proporre progetti e iniziative, che, tramite l'Ufficio di Piano, verranno sottoposti all'Assemblea dei Sindaci.

I tavoli strutturano nel proprio seno gruppi di lavoro per la realizzazione delle azioni finalizzate agli obiettivi.

I gruppi di lavoro fanno capo ai Tavoli e questi all'Ufficio di Piano. Ogni progetto elaborato dai gruppi di lavoro deve seguire questo iter di restituzione per approdare in Assemblea dei Sindaci.

Tutti i gruppi coordinati attivi nel Piano di Zona devono trovare collocazione nell'iter operativo oggetto del presente articolo, ivi comprese tutte le attività poste in essere dalla Società di cui all'art. 20.

ART. 18 - COORDINAMENTO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL'AMBITO

Si compone di tutti gli Assistenti Sociali che operano nei Comuni dell'Ambito (dipendenti/incaricati del Comune o di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. o altre realtà) e nella Società, e si sviluppa in incontri periodici al fine di discutere, confrontarsi ed elaborare progetti, metodologie e strumenti inerenti le aree di intervento specifiche della professione.

Le decisioni condivise dal gruppo sosterranno, dal punto di vista tecnico, la promozione e la tutela dei bisogni dei cittadini, favorendo trasparenza ed uniformità di intervento sul territorio.

Il gruppo è coordinato da un Assistente Sociale nominato dal gruppo stesso. Il coordinatore è componente stabile dell'Ufficio di Piano.

ART. 19 - RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE NEL PROCESSO DI ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'

Per l'attivazione ed il mantenimento dei servizi affidati alla Società si rende necessario il concorso e la collaborazione, ognuno per la parte di propria competenza, tra il servizio sociale comunale e Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

In particolare il servizio sociale comunale accoglie le richieste di supporto attraverso il segretariato sociale professionale, sostiene l'interessato e la di lui rete familiare/di sostegno nella costruzione del proprio progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, partendo dai desideri, dai bisogni e dalle risorse nel nucleo e nel territorio presenti.

Nel processo di definizione del progetto individuale si incentiva la collaborazione di altri professionisti di enti e realtà educative del territorio.

Il modello di riferimento per i casi complessi è l'équipe multidimensionale.

A seguito del progetto complessivo si definiscono le tipologie di interventi e servizi opportuni.

ART. 20 - SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L.

La Società Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. è designata in via prioritaria alla gestione ed erogazione di servizi sovra comunali in forma associata. In questi termini è Ente attuatore delle politiche sociali e sociosanitarie dell'Ambito.

Il rapporto si struttura sulla base della presente convenzione.

L'Assemblea dei Sindaci è individuata dallo Statuto della Società, adottato dai soci (i Comuni dell'Ambito), quale organo di controllo della società stessa; in base a questa struttura le deliberazioni dell'Assemblea, che sono prese sempre dopo aver recepito l'orientamento tecnico dell'Ufficio di Piano, possono essere immediatamente poste in essere dagli organi della società, in

veste di atti interni. La presenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano all'Assemblea, prevista dalla norma e dallo statuto, ha in questo contesto la funzione di evidenziazione di eventuali criticità di tipo giuridico amministrativo e/o profili di illegittimità. E' fatta salvo in ogni caso la possibilità da parte dell'Ente capofila o di ciascun comune dell'Ambito di sottoporre motivata opposizione di carattere amministrativo contabile.

Fra la Società e i Comuni e fra gli operatori della Società e il personale dei comuni vi è rapporto di stretta collaborazione e interdipendenza, poiché i fini dell'azione sono i medesimi, e stante il mantenimento delle funzioni in capo ai Comuni. Tutte le attività della Società devono essere ricondotte e correlate agli obiettivi specifici del Piano di Zona e manifestarsi in azioni di sistema del Piano stesso. La Società fa parte dell'Ufficio di Piano, tramite la persona del direttore. La Società periodicamente rimette all'Ufficio di Piano e all'Assemblea la rendicontazione degli interventi e progetti realizzati, ai fini di rimodulazione e/o rendicontazione. La rendicontazione può avvenire anche nell'ambito delle relazioni dei gruppi di lavoro e dei Tavoli ai quali le singole azioni/attività si riconducono.

La gestione amministrativa-contabile, finanziaria e organizzativa dei progetti e servizi affidati a Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l., è realizzata attraverso gli organi statutari.

La Società, tesoriere dei fondi trasferiti, opera con risorse certe ed esegue, attraverso propri atti, le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci, col Consiglio di Amministrazione in funzione di controllo congiunto.

Rinvia per il riesame le risoluzioni assunte in caso di insufficiente copertura finanziaria o di riscontro di inesattezze o irregolarità.

La Società si impegna a dar seguito alle decisioni dell'Assemblea come espresso nel proprio Statuto.

La Società svolgerà le funzioni di competenza in ottemperanza ai propri regolamenti:

- a) Adozione di tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione e all'operatività dei servizi e interventi previsti in attuazione della presente convenzione;
- b) Espletamento di ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni/enti privati no-profit e profit; verifica della rispondenza dell'attività gestionale con le finalità della presente convenzione;
- c) Messa a disposizione o individuazione di adeguati spazi per gli uffici e il personale assegnato;
- d) Dotazione delle risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione ed il buon funzionamento degli interventi e dei servizi previsti dalla convenzione e deliberati dall'Assemblea dei Sindaci, da porre a carico del bilancio dell'Ambito e di risorse proprie;
- e) Conferimento, ove necessario, di incarichi a consulenti o collaboratori esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, da conferire con appositi atti in ossequio alla normativa vigente per la Pubblica Amministrazione;
- f) Affidamento di servizi a terzi in carenza di risorse umane proprie e/o distaccate, anche mediante accordi di sovraambito.

La Società è articolazione dell'Ambito e dei comuni e come tale ogni attività è contraddistinta da costante collaborazione fra i servizi e reciproco supporto tecnico. L'utenza viene di volta in volta informata della contiguità dei servizi e dello scambio di informazioni fra gli stessi.

ART. 21 - SERVIZI IN GESTIONE A SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA

AREE DI INTERVENTO

Non autosufficienza, anziani, disabilità;
Minori, Adolescenti , Giovani e Famiglia;
Povertà e disagio adulto;
Interventi e Progetti mirati.

AREA NON AUTOSUFFICIENZA, ANZIANI, DISABILITA'

ANZIANI

Un operatore della Società, in qualità di Assistente Sociale di Ambito, è membro stabile dell'équipe multiprofessionale che garantisce il raccordo tra la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari della ASST e i servizi sociali comunali.

Ricoveri temporanei in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali): attraverso un accordo con alcune RSA dell'Ambito sono programmati interventi di inserimento momentaneo residenziale di persone anziane o fragili in carico alla famiglia.

CUP RSA: Servizio che in accordo con le nove RSA dell'Ambito facilita ed uniforma la procedura d'accesso alle RSA.

PERSONE CON DISABILITA'

Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA): la società è accreditata per la gestione dello SFA secondo gli standard regionali.

Attraverso accordi, protocolli, convenzioni con soggetti terzi, in stretta collaborazione con il servizio sociale comunale, il Servizio definisce l'accesso, il monitoraggio, le verifiche e le dimissioni nei seguenti servizi:

Servizi di Assistenza Domiciliare per persone con disabilità (SADH): interventi al domicilio finalizzati a sostenere la famiglia nel carico assistenziale, attraverso operatori qualificati.

Servizi diurni e semiresidenziali: attivazione a favore della persona con disabilità di un intervento diurno, secondo gli standard regionali, attraverso il Centro Diurno Disabili (CDD), il Centro Socio Educativo (CSE), l'inserimento diurno in Comunità Socio Sanitaria (CSS).

La Società organizza il trasporto verso i servizi diurni in collaborazione con associazioni di volontariato e con cooperative di tipo B.

Servizi residenziali: realizzazione di interventi di sostituzione del nucleo familiare attraverso l'inserimento della persona con disabilità in una struttura residenziale: Appartamento Protetto, Comunità Socio Sanitaria (CSS) o Residenza Sanitaria Disabili (RSD), preferibilmente nel territorio provinciale.

Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL): presa in carico di situazioni di persone con disabilità e a rischio di emarginazione (Legge 381/91), che possono beneficiare di strumenti di facilitazione all'accesso nel mondo del lavoro.

Assistenza scolastica alunni con disabilità: supporto ai servizi comunali per la definizione del Progetto individualizzato con UONPIA, scuola e famiglia.

Interventi di socializzazione, in orario extrascolastico, per gli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori.

Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale (TIS): attuazione della predisposizione di un progetto personalizzato ai sensi della DGR 5451 del 25 luglio 2016, rivolto a persone in condizioni di emarginazione, con la stipula di una convenzione col soggetto ospitante per lo svolgimento di un tirocinio lavorativo.

Percorsi di osservazione: attivazione di percorsi osservativi e/o consulenziali finalizzati all'orientamento/riorientamento nella rete dei servizi e/o all'utilizzo di opportunità o benefici previsti dalla normativa, di persone con disabilità in uscita dalla scuola, al compimento del 18° anno d'età o quando intervengono significativi cambiamenti nella rete familiare o di variazione delle condizioni di salute psico-fisiche.

AREA MINORI E FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI

Servizio tutela minori: interventi rivolti ai minori di età compresa tra 0-18 anni, salvo provvedimento di proseguo amministrativo, i quali si trovino in situazione di disagio o pregiudizio derivanti da negligenza, trascuratezza, maltrattamento e/o abuso.

L'azione di tutela rivolta a questi soggetti si concretizza attraverso interventi di supporto/sostegno e/o sostituzione alla famiglia, quali:

- indagine psico-sociale e sostegno e vigilanza;
- Servizio Educativo Domiciliare (SED);
- Centro Diurno Minori;
- Incontri Protetti;
- Residenzialità per minori;
- Affidamento Familiare.

Servizio affidamento e reti familiari: interventi volti a favorire la crescita di una cultura dell'accoglienza sul nostro territorio, tra cui:

- reperire famiglie del territorio disponibili a sperimentarsi nell'esperienza dell'affido;
- offrire sostegno ed accompagnamento alle famiglie/singoli, che realizzano affidi attraverso l'esperienza di gruppo;
- mettere in rete le realtà associative e del privato sociale sensibili e attive sulle tematiche dell'affido e dell'accoglienza per favorire una reciproca conoscenza e la definizione di comuni strategie e prassi operative.

Servizi per l'infanzia e la famiglia: il progetto di intervento dell'Ambito ha la finalità di promuovere la cultura e le politiche educative per l'infanzia tramite:

- il coordinamento di ambito dei servizi prima infanzia;
- il percorso provinciale/tutoring per i referenti degli uffici di piano;
- la realizzazione della formazione per educatrici/educatori dei servizi per l'infanzia dell'ambito rientrante nel piano formativo provinciale approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
- la realizzazione di iniziative di ambito;
- l'accreditamento dei servizi prima infanzia;
- la costruzione del dialogo 0-6 (servizi per l'infanzia e scuola dell'infanzia).

Servizio intercultura: interventi progettuali specifici ed interventi di mediazione culturale in ambito scolastico, comunale e del Servizio Tutela Minori.

Servizio giovani e adolescenti

Promozione di progettualità territoriali e sviluppo di un piano di ambito di politiche giovanili, tramite:

- il coordinamento degli spazi aggregativi;
- progetti di orientamento al lavoro e sostegno al protagonismo giovanile.

SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO IN AREA POVERTA' E DISAGIO ADULTO

(a valere su Fondi a gestione di Ambito: es.: fondo povertà, RdC)

Nucleo coordinato di servizio educativo e di assistenza sociale finalizzato alla presa in carico, nei limiti deliberati dall'Assemblea dei Sindaci in rapporto alla normativa statale e regionale in vigore (attualmente: Piano nazionale degli interventi sociali), delle persone e dei nuclei familiari che si trovino in situazione di disagio ed esclusione sociale attuale o prossima.

Gli operatori sociali, coordinati a livello di ambito, operano altresì in raccordo con le amministrazioni comunali e i servizi sociali comunali.

Sviluppo e realizzazione di progetti di formazione finalizzati all'inclusione sociale al fine di incrementare le competenze e favorire l'effettivo inserimento nella comunità.

Attivazione lavorativa, tirocini, "work experience" con percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il consultorio è una struttura accreditata secondo gli standard regionali e offre:

- consulenza psicosociale;
- consulenza ostetrico-ginecologica;
- interventi di promozione e prevenzione nelle scuole;
- sportello tutela giuridica.

INTERVENTI E PROGETTI MIRATI

Realizzazione di azioni, attività ed interventi in risposta a bisogni specifici, anche in aree ulteriori rispetto a quelle sopra citate, approvati dall'Assemblea dei Sindaci, finanziati con fondi propri di bilancio o utilizzando fonti di finanziamenti provenienti da enti pubblici o soggetti privati, o affidate su indirizzo dell'Ufficio di Piano per la realizzazione di misure regionali o statali o locali.

L'elencazione viene aggiornata e integrata all'esigenza con appositi addendum deliberati dall'Assemblea dei Sindaci, con evidenza nei verbali dell'Assemblea stessa.

La Società realizza i propri interventi anche avvalendosi e supportando le iniziative e i progetti del terzo settore. La Società opera favorendo, in conformità con la normativa vigente e gli orientamenti giurisprudenziali, prassi di co-progettazione.

ART. 22 - CONFERIMENTO DI NUOVI SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA

L'Assemblea dei Sindaci può deliberare in qualsiasi momento il conferimento di nuovi servizi in gestione sovra comunale a favore di tutti i comuni o solo di quelli che ne facciano richiesta. Le modalità di finanziamento saranno difformi a seconda dell'ampiezza dei richiedenti e comunque definite dall'assemblea dei Sindaci secondo la tipologia di fondi descritta all'art. 24.

Il conferimento consegue a deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, anche su istanza di singoli Comuni per gestioni differenziate. Gli atti vanno ad integrare la presente convenzione.

ART. 23 - SERVIZI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' EX FONDO INTEGRATIVO

I Comuni possono richiedere alla Società, ai sensi della presente convenzione, di volta in volta la gestione di servizi a favore di un raggruppamento ridotto di Enti o singolarmente. La richiesta deve essere sottoposta preventivamente alla valutazione dell'Ufficio di Piano, che esprime parere, non vincolante, circa la congruenza dei servizi richiesti ai principi della gestione associata.

Questi servizi sono finanziati con fondo sociale integrativo ai sensi dell'art. 24, pur sempre nel quadro della gestione sovra comunale e nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea.

ART. 24 - FONDO SOCIALE DI AMBITO

Al finanziamento delle attività riconducibili alla presente convenzione si provvede con il Fondo Sociale di Ambito costituito da:

- a) Le quote dei Comuni associati, determinate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci e calcolate sulla base del numero degli abitanti per ogni singolo Comune con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) Le assegnazioni di finanziamenti e contributi provenienti dalla Regione, dalla Provincia e dallo Stato;
- c) Eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi e da iniziative gestite dall'Ambito;
- d) Eventuali finanziamenti o contributi di altri Enti pubblici e/o privati;
- e) Sponsorizzazioni e altre entrate ordinarie e straordinarie;
- f) Eventuali finanziamenti derivanti da bandi/progetti europei.
- h) Fondi mutualistici di sub ambito

Le quote dei comuni associati (sup. a)) sono affidate per la gestione formale e contabile alla Società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che affidi anche solo quote parte all'Ente Capofila in logica di sistema o per la realizzazione di singoli progetti.

Le quote versate dai singoli comuni sono trasferite direttamente alla Società

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, il Fondo Sociale Regionale e le altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione e altri enti pubblici e privati inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale degli Ambiti Territoriali sono trasferite dal Comune Capofila alla Società.

L'Assemblea dei Sindaci, su proposta dei comuni interessati, può dare indirizzo per la costituzione di un fondo mutualistico di sub ambito per il finanziamento, con contributo pro-capite, di servizi in gestione delegata alla società da parte di un numero limitato di comuni, deliberandone la misura.

ART. 25 - ONERI

Il Fondo Sociale di Ambito di cui all'articolo precedente concorre alla copertura di tutte le spese per la realizzazione e l'attuazione coordinata di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Piano di Zona, comprese le spese per il personale e per la gestione delle attività, degli uffici e dei servizi di Ambito, quali, a titolo esemplificativo: tutte le spese gestionali e di personale di Servizi Sociosanitari Val Seriana, l'indennità e retribuzioni di risultato di cui al comma 5 dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 (artt. 12 e 14), progetti incentivanti in transito sul fondo di contrattazione decentrata dell'ente capofila per attività dell'Ambito (art. 13) o in transito sul fondo di contrattazione decentrata dei Comuni di membri dell'Ufficio di Piano (art. 15).

ART. 26 - RECESSO

Qualora taluno degli Enti contraenti receda, ai sensi del successivo art. 27, le quote iniziali stabilite, sono ridefinite e riproporzionate in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune.

ART. 27 - MODALITÀ DEL RECESSO

Ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale è data facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione:

- a) purché siano decorsi almeno 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei confronti degli altri Enti partecipanti;
- b) la dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti Locali partecipanti a mezzo PEC, avrà effetto, anche ai fini finanziari, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti Locali partecipanti entro il mese di settembre, a decorrere dal 1° gennaio successivo;
- c) l'Assemblea dei Sindaci può decidere la risoluzione anticipata dalla convenzione per l'Ente che si rende moroso rispetto alle quote dovute, di cui alla presente convenzione.

TITOLO III – CONTABILITÀ

ART. 28 - CONTRATTI E FORME DI GESTIONE

Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente convenzione ci si può avvalere di soggetti terzi in base ad appositi contratti di concessione, di appalto o di tipo pertinente alla prestazione richiesta, nonché, ricorrendone le condizioni per l'esercizio ci si può avvalere delle forme previste dal D.Lgs 328/2000 e dalla normativa regionale. È altresì incentivato il ricorso alla coprogettazione ex art. 55, 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, con riferimento anche al Codice dei Contratti pubblici e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021, "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore", laddove quest'ultimo individua la co-programmazione e co-progettazione come strumenti elettivi di declinazione e legittimazione delle prassi partecipative indicate dalle L. 328/2000.

ART. 29 - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE AL FONDO SOCIALE, AI SERVIZI DELEGATI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Ciascun Comune convenzionato provvede al versamento delle quote a proprio carico in tre quote:

- 25% entro il 31 marzo;
- 50% entro il 30 giugno;
- 25% entro il 31 ottobre;

TITOLO IV – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 30 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia tra gli enti locali partecipanti ed in ragione della presente convenzione, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitro, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato dal Presidente del

Tribunale di Bergamo, su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.

Qualora una controversia veda contrapposti ad un ente locale, per gli stessi motivi più enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro, per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente 20 giorni dall'invio rivolto con lettera raccomandata A.R. o posta certificata, può chiedere al Presidente del Tribunale di provvedere a tale nomina.

Il Collegio Arbitrale, stabilita la propria sede, dovrà decidere secondo equità ed il suo lodo sarà inappellabile come espressione della volontà delle parti.

ART. 31 - RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE

I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'Assemblea dei Soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo congiunto sulla Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Albino, (data della sottoscrizione)

I sottoscrittori:

Comune di Albino
(f.to Fabio Terzi)

Comune di Alzano Lombardo
(f.to Camillo Bertocchi)

Comune di Aviatico
(f.to Mattia Carrara)

Comune di Casnigo
(f.to Enzo Poli)

Comune di Cazzano Sant'Andrea
(f.to Sergio Spampatti)

Comune di Cene
(f.to Edilio Moreni)

Comune di Colzate
(f.to Adriana Dentella)

Comune di Fiorano al Serio
(f.to Andrea Bolandrina)

Comune di Gandino
(f.to Filippo Servalli)

Comune di Gazzaniga
(f.to Angelo Merici)

Comune di Leffe
(f.to Marco Gallizioli)

Comune di Nembro
(f.to Gianfranco Ravasio)

Comune di Peia
(f.to Silvia Bosio)

Comune di Pradalunga
(f.to Natalina Elena Valoti)

Comune di Ranica
(f.to Mariagrazia Vergani)

Comune di Selvino
(f.to Diego Bertocchi)

Comune di Vertova
(f.to Orlando Gualdi)

Comune di Villa di Serio
(f.to Bruno Raimondo Rota)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.